



COMANDO MILITARE ESERCITO “Emilia Romagna”

IL COMANDANTE

COMUNE DI NOCETO (PR) – DEPOSITO MUNIZIONI “G. FOSSA” DI CHIESUOLE DI NOCETO

SERVITÙ MILITARE IMPOSTA CON DECRETO N. 06 DATATO 15 FEBBRAIO 2022 DEL
COMANDANTE MILITARE ESERCITO “EMILIA ROMAGNA”.

ELENCO DELLE LIMITAZIONI

(art. 321 comma 1 e comma 2 del d.lgs. 66/2010)

1. Nella fascia di profondità fino a 100 metri intorno alla recinzione esterna dell’immobile è vietato:
 - a) fare le piantagioni e le operazioni campestri di essenza tale da impedire la vista o il tiro, lasciare seccare sul posto i prodotti delle coltivazioni o l’eventuale vegetazione spontanea nonché darne alle fiamme i relativi residui, fermo restando il divieto di lasciare covoni o simili (comma1);
 - b) aprire strade (comma 2);
 - c) aprire o esercitare cave di qualunque specie (comma1);
 - d) installare macchinari o apparati elettrici e centri trasmettenti (comma 1);
 - e) fabbricare muri o edifici (comma 2);
 - f) sopraelevare muri o edifici esistenti (comma 2);
 - g) fare elevazioni di terra o di altro materiale (comma 1);
 - h) costruire condotte o canali sopraelevati (comma 1);
 - i) scavare fossi o canali di profondità superiore a 50 cm (comma 1);
 - j) impiantare condotte o depositi di gas o liquidi infiammabili (comma1).

2. Entro una seconda fascia, che si estende dal perimetro esterno di quella indicata nel precedente punto 1. fino alla distanza di 600 metri intorno alla recinzione attiva dell’immobile, è vietato:
 - a) fabbricare muri o edifici (comma 2);
 - b) sopraelevare muri o edifici esistenti (comma 2);
 - c) aprire strade (comma 2).

II COMANDANTE

Col. g.(AVES) t.ISSMI Guido ORSOLINI ORSOLINI